

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE D'ALBANIA PER IL RIPRISTINO DEL CAVO COASSIALE
BRINDISI - DURAZZO.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare d'Albania, nell'intento di riattivare il servizio telegrafico e telefonico fra i due Paesi attraverso il ripristino del cavo coassiale Brindisi-Durazzo, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Governo italiano si impegna a riparare il cavo telefonico sotto marino coassiale collegante Brindisi con Durazzo ed a mettere in servizio il collegamento appena possibile, d'intesa con il Governo albanese.

Art. 2

Le due Parti contraenti si obbligano a prendere i seguenti provvedimenti in merito ai lavori necessari per dare esecuzione all'impegno di cui all'art. 1 del presente Accordo:

a) il Governo albanese a:

1. - costruire sulla spiaggia di Durazzo un blocco di calcestruzzo ed una cabina entro la quale verrà terminato il cavo sottomarino ed il cavo terrestre di raccordo con la centrale telefonica di Durazzo;

2. - provvedere alla posa, in trincea ed ove opportuno in tubazione, del cavo terrestre dalla cabina sopra menzionata alla centrale telefonica di Durazzo;

3. - assicurare i mezzi, le attrezzature, il materiale ed il personale menzionati nei verbali sottoscritti il 21 giugno 1965 e l'11 gennaio 1966 dai rappresentanti delle Amministrazioni PP.TT. dei due Paesi;

b) il Governo italiano a:

1. - provvedere:

- alla riparazione del cavo telefonico coassiale sottomarino in modo da assicurare la continuità fino alla cabina sulla spiaggia di Durazzo di cui al n. 1 del precedente punto a);

- fornire l'assistenza alle operazioni di posa del cavo terrestre in territorio albanese;

- effettuare le operazioni di giunzione del cavo terrestre e di terminazione del medesimo in apposito locale della centrale telefonica di Durazzo;

- installare l'apparecchiatura terminale nella predetta centrale ed ivi effettuare quanto necessario per il prolungamento dei circuiti fino a Tirana, utilizzando a detto scopo il cavo telefonico sotterraneo esistente tra Tirana e Durazzo;

2. - assicurare i mezzi, le attrezzature, il materiale ed il personale menzionati nel verbale sottoscritto il 21 giugno 1965 dai rappresentanti delle Amministrazioni PP.TT. dei due Paesi nonché i mezzi navali, ove necessari e non disponibili sul posto, per la riparazione del cavo;

3. - curare il prolungamento del cavo sottomarino fino alla centrale amplificatrice di Brindisi.

Entrambi i documenti citati al precedente punto a) 3 fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 3

Le due Parti contraenti si impegnano a coprire come appresso specificato tutte le spese inerenti ai lavori per la riattivazione del cavo:

1) ciascuna Parte sosterrà le spese relative ai lavori di ripristino dell'impianto da eseguire nel proprio territorio e quelle relative alla fornitura dei cavi da posare tra le cabine di approdo e le rispettive centrali di Brindisi e di Durazzo e delle apparecchiature terminali;

2) le spese per la riparazione del cavo sottomarino verranno ripartite tra le due Parti, in proporzione alla lunghezza del cavo sottomarino di rispettiva competenza, determinate nella misura del 15% a carico del Governo albanese e dell'85% a carico del Governo italiano.

Art. 4

Il Governo italiano fornirà al Governo albanese contro pagamento del prezzo corrispondente:

- la quantità di cavo telefonico coassiale terrestre, destinato a collegare la cabina di approdo alla centrale telefonica di Durazzo;
- l'apparecchiatura terminale telegrafonica.

Il Governo italiano sosterrà tutte le spese per la riparazione del cavo sottomarino dalla cabina di approdo di Durazzo fino a Brindisi, anticipando anche quelle relative alla quota parte che risulterà a carico del

Governo albanese in conformità del punto 2) dell'art. 3.

Tale anticipazione viene prevista nella misura di:

- 9 milioni di lire italiane, prevedendo l'impiego di una motozattera;
oppure

- 15 milioni di lire italiane, prevedendo l'impiego di una nave posacavi.

La previsione di cui sopra è stata effettuata sulla base dei prezzi di costo del 1966 e potrà quindi essere soggetta ad eventuale variazione.

La scelta del mezzo navale da impiegare verrà stabilita dopo l'esecuzione degli accertamenti di cui al verbale sottoscritto l'11 gennaio 1966 dai rappresentanti delle Amministrazioni PP.TT. dei due Paesi.

Il Governo albanese si impegna a pagare al Governo italiano le spese che risulteranno a proprio carico secondo la percentuale di ripartizione indicata al punto 2) dell'art. 3, e che saranno determinate, nel loro importo effettivo, con il consuntivo generale compilato a conclusione dei lavori sulla base anche del verbale redatto dai delegati delle due Amministrazioni PP.TT. che avranno assistito ai lavori stessi.

Art. 5

Sul cavo sottomarino in questione saranno inizialmente attivati due circuiti telefonici e due circuiti telegrafici, destinati a costituire collegamenti diretti Roma-Tirana; successivamente il numero di detti circuiti sarà, se possibile, aumentato.

Tuttavia, qualora dopo la riparazione della parte marina del cavo le misure di trasmissione dimostrassero che non è possibile costituire gli anzidetti circuiti nel numero sopra fissato, le due Amministrazioni determineranno di comune accordo il numero e le caratteristiche tecniche dei circuiti telefonici e telegrafici da realizzare.

Le due Parti si impegnano a mettere allo studio il problema del potenziamento delle comunicazioni telegrafiche tra i due Paesi per l'eventuale realizzazione di un sistema a grande capacità di traffico.

Le norme da seguire per l'esercizio del collegamento, lo svolgimento del traffico nonché la ripartizione delle tasse tra le due Amministrazioni saranno stabilite mediante corrispondenza scritta tra le Amministrazioni stesse in conformità degli accordi internazionali in vigore e tenuto conto di quanto previsto al punto 2) del precedente art. 3.

Art. 6

Per la manutenzione dell'impianto verrà stipulata tra le due Parti apposita convenzione.

Art. 7

Il tratto di cavo che, partendo dalla cabina di Durazzo, va verso l'alto mare fino al punto di intersezione con il meridiano 19° 06' 30" Est sarà di proprietà del Governo della Repubblica Popolare d'Albania.

Il rimanente tratto di cavo, fino a Brindisi, resterà di proprietà del Governo della Repubblica Italiana.

Art. 8

Il presente Accordo entra in vigore lo stesso giorno della firma.

Fatto a Tirana il 14 luglio 1970 in due esemplari nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Oberto Venturini

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE D'ALBANIA

R. Baccu